



Provincia di Oristano
Settore Ambiente e Attività
Produttive della Provincia di Oristano



DISCIPLINARE

Piano Operativo di
Gestione e Controllo
delle popolazioni di
cinghiali nel
territorio della
Provincia di Oristano
2023-2026



Sommario

<i>Art. 1 Organizzazione territoriale delle attività di controllo numerico del cinghiale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 Personale da impiegare per le attività di controllo numerico del cinghiale.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 Organizzazione dei Coadiutori abilitati al controllo del cinghiale</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 Esercizio dell'attività di controllo numerico.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Modalità di controllo numerico con abbattimenti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Gestione dei capi abbattuti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Gestione dei capi catturati.....</i>	<i>7</i>

DISCIPLINARE

Piano Operativo di Gestione e Controllo delle popolazioni di cinghiali nel territorio della Provincia di Oristano

Art. 1 Organizzazione territoriale delle attività di controllo numerico del cinghiale

1. In funzione delle priorità valutate ed accertate dalla Provincia di Oristano a seguito dell'applicazioni delle disposizioni contenute nel Piano Operativo di gestione e controllo del cinghiale, approvato da ISPRA, l'intero territorio provinciale può essere suddiviso in aree di intervento in funzione delle caratteristiche ambientali e delle criticità emerse dalla presenza della specie.
2. Le aree di intervento, o settori, vengono riportate su idonea cartografia, anche in formato digitale georeferenziato e messe a disposizione degli operatori e degli organi di vigilanza.

Art. 2 Personale da impiegare per le attività di controllo numerico del cinghiale

1. Gli interventi di controllo numerico del cinghiale (abbattimenti e/o catture) saranno effettuati da cacciatori in possesso della qualifica di Coadiutore per il controllo del cinghiale rilasciata dall'Amministrazione provinciale di Oristano a seguito del superamento di un esame di abilitazione successivo alla frequentazione di corsi di formazione approvati dall'ISPRA e specificamente organizzati dalla Provincia di Oristano nel rispetto della normativa vigente.
2. É fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto di Fucile per uso di caccia in corso di validità e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria.
3. Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano la Provincia da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
4. Sono inoltre abilitati all'attività di controllo numerico del cinghiale i dipendenti della Provincia di Oristano, assegnati al Settore Ambiente e Attività produttive che abbiano acquisito specifiche competenze e formazione nella gestione della fauna selvatica.
5. Gli operatori di cui al precedente comma 1 vengono iscritti all'Albo Provinciale dei coadiutori per il controllo del cinghiale.
6. L'iscrizione all'Albo provinciale ha una durata di 5 anni durante i quali l'Amministrazione provinciale potrà disporre corsi di aggiornamento obbligatori. Nel caso non vengano indetti corsi di aggiornamento l'iscrizione all'albo è rinnovabile attraverso richiesta scritta dell'interessato all'indirizzo della Provincia di Oristano Settore Ambiente e Attività Produttive, completa di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il

permanere dei requisiti previsti e la presentazione di certificato medico rilasciato ai sensi del DM Sanità 28/04/1998 e ss.mm.ii.

7. L'Amministrazione Provinciale si riserva di effettuare controlli a campione sui nominativi iscritti per verificare il permanere delle condizioni che hanno giustificato l'iscrizione; validità del porto d'armi uso caccia; assenza di sanzioni amministrative per violazione di leggi in materia di caccia e di protezione dell'ambiente negli ultimi 24 mesi.

Art. 3 Organizzazione dei Coadiutori abilitati al controllo del cinghiale

- La Provincia annualmente convoca un'Assemblea di tutti i Coadiutori in possesso dell'attestato di abilitazione per il controllo del cinghiale, e che hanno frequentato il corso PSA ai sensi dell'art. 9 del quarto provvedimento.
- La Provincia indicherà il luogo, la data e l'orario dello svolgimento dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere pubblicata sul sito internet della Provincia almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata entro 48 ore prima della data di convocazione.
- L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli abilitati, comprese le deleghe (max. 1 x coadiutore), ed in seconda convocazione, trascorsa, un'ora dalla prima, con la presenza di 1/3 (un terzo) comprese le deleghe.
- Nel corso dell'Assemblea i coadiutori abilitati al controllo del cinghiale eleggono a maggioranza un loro rappresentante che in qualità di Responsabile avrà l'incarico di coordinare sia le attività di controllo che di monitoraggio faunistico in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.
- Al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di controllo l'Assemblea dei coadiutori deciderà in merito alla loro suddivisione in gruppi corrispondenti a ciascuna area di intervento. Per ciascuno di essi sarà individuato con votazione a maggioranza un Coordinatore e due Vice-coordinatori che collaboreranno con il Responsabile per una regolare ed efficiente gestione delle attività di controllo.
- Il Responsabile resta in carica per cinque anni mentre i Coordinatori ed i Vicecoordinatori restano in carica per un anno. Tutti sono rieleggibili.
- Qualora l'Assemblea non riesca ad individuare il Responsabile, i Coordinatori ed i Vice-coordinatori, nonché ad effettuare la suddivisione dei coadiutori in gruppi la Provincia può procedere con la loro individuazione e la ripartizione.
- La Provincia può revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile, ai Coordinatori ed ai Vice-coordinatori qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinary o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi della Provincia.
- Il Responsabile ed i Coordinatori sono tenuti a partecipare agli incontri ed attività di formazione e informazione indicate dalla Provincia ed ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno.

Art. 4 Esercizio dell'attività di controllo numerico

1. L'Assemblea dei Coadiutori deciderà sulle modalità di assegnazione dei gruppi a ciascun settore.
2. Qualora l'Assemblea non trovi un accordo sarà la Provincia a stabilire un criterio di assegnazione e di utilizzo delle diverse aree di intervento da parte dei gruppi di Coadiutori.
3. Ciascun gruppo di Coadiutori deciderà sulle modalità di accesso alle postazioni di controllo, alle zone per la girata e/o per l'eventuale braccata.
4. Per una corretta organizzazione degli interventi di controllo ciascun Coordinatore creerà un gruppo WhatsApp in cui includerà oltre al Responsabile tutti i numeri di telefono dei Coadiutori afferenti al proprio gruppo.
5. Tutti i Coadiutori, prima di iniziare l'attività di controllo, sono tenuti a effettuare la comunicazione dell'uscita indicando l'ora di inizio ed il tipo di intervento che intendono esercitare al proprio Coordinatore o al Vicecoordinatore. Di conseguenza comunicheranno o il numero dell'appostamento, o della zona. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la comunicazione, in ogni caso prima dell'orario indicato di inizio dell'intervento, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico. Tutte queste informazioni (orario e luogo di inizio e fine operazioni) devono essere immediatamente comunicate ad opera del coordinatore alla Sala Operativa del Corpo Forestale e di V.A. anche via WhatsApp al numero dedicato.
6. I Coadiutori che non posseggono uno smartphone devono effettuare la comunicazione dell'uscita al proprio Coordinatore mediante SMS o con una semplice telefonata vocale.
7. In tutti i casi di intervento con abbattimento, ciascun cacciatore deve raggiungere la propria postazione con l'arma scarica ed in custodia.
8. Nel caso di interventi da appostamento il coadiutore può muoversi all'interno di un raggio di tolleranza di 10 m (dieci metri).
9. Nel caso in cui dovessero verificare imprevisti tali da inficiare le operazioni di controllo nel sito, nella zona, l'operatore annulla l'uscita con le stesse modalità descritte ai precedenti commi 5 e 6, e potrà effettuare una nuova prenotazione di uscita.
10. Durante l'esercizio del controllo tutti i Coadiutori sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ovvero deve scrupolosamente valutare che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;
 - non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.
11. Dopo l'abbattimento e prima di spostare la carcassa dal sito di abbattimento, il Coadiutore deve apporre al garretto di ciascun capo abbattuto il bollino identificativo inamovibile fornito dalla Provincia di Oristano.
12. La Provincia di Oristano in collaborazione con Responsabile ed i Coordinatori predispone la scheda per il rilevamento dell'esito degli interventi di controllo e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

13. Entro le 24 ore dalla fine di ciascun intervento di controllo ogni Coadiutore deve compilare la scheda di cui al comma precedente e consegnarla entro 15 giorni al proprio Coordinatore o a un Vicecoordinatore che provvederà a trasmetterla al Responsabile. L'esito del controllo, anche se negativo, dovrà essere comunicato al Corpo Forestale e di V.A. contestualmente alla fine dell'attività, affinché si possa in qualsiasi momento avere il quadro numerico corrente per opportune valutazioni anche in merito all'efficacia dell'attività.
14. La Provincia può predisporre e condividere con il Responsabile ed i Coordinatori un file tabellare in cui i medesimi inseriranno i dati relativi all'esito degli interventi di controllo. L'aggiornamento di questo file, se non diversamente richiesto da parte della Provincia, avverrà a cadenza quindicinale. Il file tabellare potrà essere condiviso anche con gli organini di vigilanza.
15. Il trattamento delle spoglie dei capi abbattuti si svolgerà nel rispetto delle disposizioni normative relative alla caccia del cinghiale in Sardegna.
16. Sarà cura dei Coadiutori effettuare le operazioni di prelievo di eventuali campioni da fornire ai medici Veterinari dell'ASL 5 di Oristano ai fini dei controlli igienico sanitari ritenuti opportuni.
17. Il C.F.V.A. compatibilmente con i prevalenti servizi d'istituto, potrà presenziare alle operazioni o effettuare controlli a campione; ad esito di tali interventi ha facoltà di richiedere alla Provincia di estromettere i coadiutori che non rispetteranno le indicazioni impartite ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni, o abbiano violato la normativa sull'esercizio venatorio o le norme previste dal presente Piano di gestione.

Art. 5 Modalità di controllo numerico con abbattimenti

1. Il controllo numerico con abbattimenti del cinghiale è consentito con arma a canna liscia di cal. 12 o, preferibilmente, con carabine con canna rigata di calibro non inferiore ai 5,6 mm, possibilmente munita di cannocchiale di mira. La scelta del calibro è commisurata alle specifiche di impiego, al teatro operativo, alla distanza di ingaggio del cinghiale, previa valutazione, di volta in volta, del Responsabile e dei Coordinatori.
2. Il cacciatore che intende utilizzare una carabina ad anima rigata per il controllo del cinghiale può accedere agli abbattimenti soltanto se in possesso di idonea certificazione di un poligono di tiro autorizzato rilasciata nell'anno solare di riferimento. Si considera tarata correttamente un'arma con la quale il cacciatore riesce a centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 15 cm di diametro posto a 100 metri di distanza.
3. In caso di interventi in ore notturne è obbligatorio l'uso di carabine a canna rigata dotati di intensificatori di luce e/o di visori termici. Per ore notturne si intende a partire da un'ora dopo il tramonto, fino a un'ora prima del sorgere del sole (con riferimento a quanto stabilito dalle effemeridi).
4. Ogni coadiutore potrà portare con sé un solo fucile.
5. Per la realizzazione del controllo numerico del cinghiale mediante abbattimento si possono adottare le seguenti modalità di intervento:
 - Abbattimento diurno e/o notturno da appostamento

- Abbattimento mediante girata
 - Abbattimento mediante braccata
6. La scelta delle modalità di attuazione degli abbattimenti è in capo all'Amministrazione provinciale in relazione alle valutazioni di priorità e urgenza scaturite dal processo decisionale previsto dal Piano di Gestione e Controllo.
 7. Il controllo da appostamento, ovvero con la tecnica dell'aspetto, il cacciatore può utilizzare una postazione di caccia sopraelevata o a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per la durata del periodo annuale di controllo, salvo diritti di terzi.
 8. Con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, le postazioni di tiro sono preventivamente individuate dal Responsabile e dai Coordinatori di ciascuna area di intervento rilevando le coordinate geografiche di ciascuna di esse. I punti sparo saranno così riportati su apposita cartografia da parte della Provincia e messi a disposizione del CFVA per eventuali verifiche. Tali postazioni possono essere mantenute oltre i termini del periodo di controllo con il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.
 9. Il controllo mediante la tecnica della girata può essere effettuato in forma singola oppure in gruppo, costituito da massimo 6 cacciatori compreso il conduttore, con l'ausilio di 1 cane limiere.
 10. Il controllo mediante la tecnica della braccata viene effettuato con le stesse modalità previste per la caccia al cinghiale dalla normativa regionale.
 11. Il Responsabile ed i Coordinatori di ciascun gruppo collaboreranno con la Provincia ed il CFVA per l'individuazione cartografica delle zone da destinare ai tipi di intervento dei precedenti commi 9 e 10.
 12. È fatto obbligo al coadiutore, durante le attività di controllo che prevedono l'abbattimento dei cinghiali, di indossare sempre almeno un indumento ad alta visibilità.
 13. Tutta la cartografia relativa alla posizione delle postazioni fisse, delle zone di girata e braccata dovrà essere trasmessa dagli organi di vigilanza.
 14. Prima dell'inizio di ciascun tipo di intervento di controllo con abbattimento i coadiutori coinvolti dovranno apporre sulle principali vie di accesso dei cartelli segnaletici ben visibili riportanti la seguente dizione: Provincia di Oristano
ATTENZIONE AREA DI CONTROLLO DEL CINGHIALE CON IMPIEGO DI ARMI DA SPARO

Art. 6 Gestione dei capi abbattuti

1. La Provincia comunica al Servizio Veterinario della ASL e all'Ispettorato del Corpo forestale competenti per territorio, tramite l'Allegato 3:
 - il nominativo del Responsabile, dei Coordinatori e i Vice-Coordinatori (definiti sinteticamente coadiutore referente) e del coadiutore sostituto del referente in caso di assenza dello stesso referente, responsabile del rispetto delle misure igienico sanitarie e dei rapporti con la ASL. Tutte queste tipologie di operatori devono aver frequentato il corso PSA ai sensi dell'art. 9 del quarto provvedimento.

- l'indirizzo e la località, le coordinate geografiche del sito di raccolta presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, macellati e sezionati. Tale sito non può essere situato presso aziende suinicole.
Le parti di carcassa, il sangue e i visceri (sottoprodotti di origine animale) devono essere distrutte mediante infossamento in loco e/o smaltimento con ditte autorizzate, nello stesso sito di raccolta oppure in altro sito anch'esso preventivamente comunicato alla ASL, e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
Nel caso in cui il sito di infossamento degli scarti di macellazione (sottoprodotti di origine animale) sia differente dal sito di raccolta e di eviscerazione, il coadiutore referente è responsabile del trasporto degli scarti di macellazione mediante utilizzo di dispositivi atti ad evitare la perdita di materiale biologico ovvero che evitino l'eventuale diffusione dei virus pestosi nell'ambiente.
2. Il coadiutore referente deve garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente piano.
 3. È fatto assoluto divieto di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi da quelli indicati precedentemente parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti.
 4. I coadiutori referenti procedono al prelievo dei seguenti campioni biologici:
 - a. un campione di diaframma (almeno 50 grammi), per la ricerca della Trichinella;
 - b. un campione di sangue mediante utilizzo di provette con attivatore della coagulazione, per la diagnosi sierologica di peste suina;
 - c. la milza, per gli esami virologici nei confronti dei virus pestosi.

I suddetti campionamenti dovranno essere eseguiti su tutti i cinghiali abbattuti salvo diversa indicazione della ASL che, sulla base delle indicazioni dell'UdP (Unità di Progetto PSA) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, potrà comunicare un contingentamento dei campioni da effettuare ed eventuali campionamenti specifici in riferimento alla fascia di età dei cinghiali.

5. I coadiutori referenti consegnano al Servizio veterinario della ASL i campioni biologici presso i diversi uffici veterinari dislocati nel territorio, accompagnati dal modulo riportato in allegato.
6. In assenza del coadiutore referente e del sostituto i rimanenti coadiutori non possono esercitare l'abbattimento dei cinghiali.
7. Il consumo delle carni è possibile solamente a seguito dell'esito analitico favorevole comunicato dal Servizio Veterinario ASL al coadiutore referente.
8. Il Servizio Veterinario della ASL consegna alla Provincia il materiale per il prelievo campioni e la documentazione di accompagnamento dei campioni.
9. I capi abbattuti da parte di ciascun Coadiutore possono avere le seguenti destinazioni:
 - le intere carcasse animali possono essere distrutte mediante infossamento in loco o invio negli appositi impianti di smaltimento autorizzati;
 - essere sottoposti a macellazione nel sito di raccolta e le carni destinate al consumo alimentare possono essere consumate o dai Coadiutori che hanno

realizzato l'abbattimento o essere consegnate, totalmente o parzialmente, al proprietario o al conduttore dei fondi interessati dai danneggiamenti come parziale risarcimento dei danni subiti.

10. La fossa per l'interramento degli scarti di macellazione (sottoprodotti di origine animale), al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo, dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali condutture, cavi sotterranei e fosse settiche.

Gli scarti di macellazione devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente. La fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da garantire il completo sotterramento delle carcasse animali o degli scarti con almeno 1 metro di suolo di copertura (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia o paglia per favorire l'aerazione).

Art. 7 Gestione dei capi catturati

1. I capi catturati mediante l'utilizzo di gabbie e/o chiusini possono avere le seguenti destinazioni:
 - Abbattimento sul posto operato dal Coadiutore responsabile della gestione del chiusino e gestione del capo abbattuto secondo le modalità indicate all'articolo precedente.
 - Essere destinato al centro di recupero e assistenza fauna selvatica (CARFS).